



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SASSARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Ada Gambardella, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 4688/2015 R.G., promossa

DA

[REDACTED], con l'avv. FIORE ANTONIO

ATTORE IN APPELLO

CONTRO

[REDACTED] ASS.NI SPA, con l'avv. [REDACTED]

CONVENUTA IN APPELLO

E

[REDACTED] e [REDACTED]

CONVENUTI IN APPELLO CONTUMACI

Causa in punto di appello avverso la sentenza 314 del 2015 del Giudice di pace di Sassari, trattenuta in decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per parte attrice in appello: come da atto di appello.

Per parte convenuta in appello: come da comparsa di costituzione e risposta in appello.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata [redacted] e [redacted] convenivano nanti il Giudice di pace di Sassari [redacted] e [redacted] Ass.ni per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro stradale occorso in data 1.1.2008 alle ore 5,00, quando, mentre il [redacted] stava conducendo la Smart della [redacted] sulla S.S. 131, giunto al bivio per Platamona, aveva trovato la corsia di marcia occupata dalla Renault di proprietà di [redacted] e condotta da [redacted] (assicurata presso [redacted] che si era immesso sulla S.S. 131, così andando a tagliare la strada alla Smart e costringendo il suo conducente per evitare l'urto sterzando bruscamente verso destra e finendo così contro il guardrail. Indicavano le lesioni subite e i danni al mezzo.

Si costituiva la sola società assicuratrice che contestava la dinamica del sinistro, rilevando come questo fosse accaduto per esclusiva responsabilità del [redacted] che, percorrendo la strada a velocità elevata, aveva perso il controllo del mezzo, così come accertato dalla Polstrada intervenuta che aveva contestato al predetto l'infrazione di cui all'art. 141 del codice della strada. Rilevava come in quel punto vigesse il limite dei 50 km/h e come vi fosse un incrocio su strada ad alta densità di traffico.

La causa, istruita con produzioni documentali, prove orali e con consulenze tecniche dirette a quantificare i danni alla persona e al veicolo incidentato, era infine decisa con il rigetto delle domande attoree.

Avverso la citata sentenza proponeva appello la [redacted] che reiterava le sue istanze risarcitorie. Si costituiva la società assicuratrice che chiedeva la dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 c.p.c. e comunque il suo rigetto, mentre rimanevano contumaci i [redacted]. All'udienza del 18.1.2017 il Giudice si riservava di decidere, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello merita accoglimento, diversi essendo gli elementi emersi in giudizio che fanno ritenere che esclusiva causa del sinistro sia stata la condotta di guida del [redacted].

A parte il rilievo per cui dal modulo di constatazione amichevole, sottoscritto da [redacted], risulta il suo riconoscimento di aver invaso entrambe le corsie di marcia, deve considerarsi quanto emerso dalla prova testimoniale espletata nel precedente grado di giudizio. E così [redacted], che si trovava a percorrere la S.S. 131 proprio dietro la Smart, ha confermato che mentre il [redacted]



guidava in direzione di Sassari, si immise sulla carreggiata la Renault Clio che, anziché arrestarsi allo stop, proseguì la sua marcia, così costringendo il conducente della Smart a sterzare per evitare l'urto. Dietro il [redacted] viaggiava a bordo della sua vettura il [redacted] che pure ha confermato che la Renault Clio uscì dalla rotonda senza arrestarsi allo stop e a velocità sostenuta, tanto da indurre il conducente della Smart a sterzare verso destra, finendo contro il guardrail.

Il verbale di intervento della Polizia stradale ascrive alla forte velocità della Smart l'incidente, posto che per la sua condotta di guida il [redacted] non sarebbe riuscito ad avvedersi dell'altro veicolo che si era immesso sulla S.S. 131 in direzione di Sassari ed aveva occupato la corsia di sinistra. Non è dato sapere, tuttavia, sulla base di quali oggettivi elementi sia stata tratta la conclusione che il veicolo di proprietà della [redacted] procedesse a velocità sostenuta e tanto sostenuta da costituire causa esclusiva del sinistro. Ne' tale conclusione può essere frutto della sola valutazione dei danni riportati dalla Smart, danni che vanno rapportati anche alla tipologia del veicolo; peraltro, lo stesso consulente tecnico nominato in primo grado ha affermato di non poter determinare le velocità tenute dai mezzi, anche perché la strada era bagnata. Va comunque rilevato come il superamento del limite di velocità non possa costituire di per se' causa esclusiva del sinistro, posto che delle condotte di guida deve sempre verificarsi il concreto ruolo causale nell'evento. Ora, considerando anche che la visuale era probabilmente in parte limitata (nel rapporto la conformazione della strada è descritta come caratterizzata da una curva destrorsa seguita da un rettilineo), deve rilevarsi come l'improvviso ingombro della carreggiata da parte di un mezzo che non si arresta doverosamente al segnale di stop non può non costituire causa esclusiva dell'incidente e, in particolare, dell'urto contro il guardrail, avvenuto nel tentativo di evitare l'impatto.

In riforma della sentenza impugnata, pertanto, [redacted] e [redacted], rispettivamente conducente e proprietario della Renault Clio, vanno dichiarati esclusivi responsabili del sinistro.

La quantificazione dei danni al mezzo non può che seguire quella di cui alla consulenza tecnica che, valutata l'antieconomicità delle riparazioni, i costi di smaltimento e quelli per immatricolazione di un nuovo veicolo, li ha determinati in Euro 5.500,00. Costituendo quello risarcitorio un debito di valore l'importo capitale di cui sopra va devalutato alla data del sinistro, rivalutato secondo indici ISTAT all'attualità e maggiorato degli interessi compensativi, da calcolarsi al tasso legale sull'importo capitale devalutato alla data del sinistro e via via annualmente rivalutato. Il complessivo importo ottenuto rappresenta il quantum della condanna che si

pronuncia in favore di [redacted] e in danno di [redacted] e [redacted] Ass.ni s.p.a. in solido tra loro.

Gli oneri della consulenza sul mezzo espletata in primo grado e già in quella sede liquidati vengono posti definitivamente a carico dei convenuti in appello in solido tra loro.

Le spese del doppio grado di giudizio vengono poste definitivamente a carico dei convenuti in appello in solido tra loro, con la precisazione che quelle di primo grado (scorporate dalla complessiva difesa che riguardava anche la posizione processuale del [redacted]) vanno versate alla [redacted] (non possono essere distratte in favore dell'avvocato Fiore che non può dichiararsi antistatario, non essendo stato il difensore del primo grado) e che quelle del presente grado vanno versate in favore dell'Erario, stante l'ammissione della Fermo a gratuito patrocinio.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza 314 del 2015 del Giudice di pace di Sassari:

- dichiara [redacted] e [redacted] esclusivi responsabili del sinistro di causa;
- per l'effetto condanna [redacted] e [redacted] Ass.ni s.p.a., in solido tra loro, al pagamento in favore di [redacted] della somma di Euro 5.500,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, come indicato in parte motiva;
- pone gli oneri della consulenza tecnica espletata sul veicolo incidentato e già liquidati definitivamente a carico di [redacted] e [redacted] Ass.ni s.p.a., in solido tra loro;
- condanna [redacted] e [redacted] Ass.ni s.p.a., in solido tra loro, alla rifusione in favore di [redacted] delle spese del precedente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 600,00, oltre accessori, e in favore dell'Erario delle spese del presente grado, liquidate in complessivi Euro 3.235,00, oltre accessori di legge.

Sassari, 19.4.2017

il Giudice

